



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2020 FASC. II

(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

**SOCIETÀ TECNOLOGICAMENTE AVANZATA E STATO DI
DIRITTO: UN OSSIMORO COSTITUZIONALE?**

06 MAGGIO 2020

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri
Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto:
un ossimoro costituzionale?*

Abstract: The paper argues the thesis according to which technology if, on the one hand, offers itself as a guarantee of rights and for the fulfillment of constitutional duties, on the other hand it acts as a factor of "constitutional distancing" and, therefore, of discrimination incompatible with the very essence of the rule of law

L'emergenza sanitaria che ancora al presente ci affligge ed inquieta ha dato vita, tra i molti altri, ad un effetto prontamente rilevato dalla più avvertita dottrina e qualificato come gravido di rilevanti implicazioni di ordine sociale ed istituzionale: quello di aver impresso un'accelerazione vistosa al processo di modernizzazione delle strutture portanti della società conseguente all'utilizzo delle risorse della scienza e della tecnologia in ambiti dapprima rimasti dalle stesse solo marginalmente segnati.

È verosimile pensare che alcune "abitudini" – se così vogliamo chiamarle – che abbiamo dovuto a forza acquisire possano essere dismesse una volta cessata l'emergenza; altre, però, con ogni probabilità sono irreversibili: non a caso, come molti hanno intuito e rilevato, si è soliti dire che il mondo non tornerà più lo stesso e che dovremo perciò attrezzarci per una nuova "normalità" dai tratti e dagli effetti ancora in gran parte inesplorati.

Riguardata questa vicenda dall'angolo visuale del diritto costituzionale, la questione cruciale che dobbiamo – a me pare – porci è quella evocata nel titolo dato a questa succinta riflessione, un titolo che però richiede subito, al fine di fugare possibili equivoci, alcune preliminari precisazioni.

È fuor di dubbio che lo sviluppo scientifico e tecnologico sia una risorsa preziosa alla quale attingere per la crescita della società e, dunque, anche a beneficio e sostegno dello Stato di diritto, specie in alcune delle sue strutture portanti. Riprendendo qui, ancora una volta, la nozione classica di Costituzione, consegnataci dai rivoluzionari francesi e mirabilmente espressa dall'art. 16 della *Dichiarazione* del 1789, l'organizzazione dello Stato all'insegna del principio della separazione dei poteri parrebbe non risentirne in particolare misura, perlomeno nelle situazioni di quiete, al ricorrere delle quali i meccanismi istituzionali possono funzionare in modo fisiologico. In situazioni di emergenza poi – e la vicenda della diffusione del coronavirus ne dà eloquente testimonianza – i meccanismi stessi possono giovare degli strumenti offerti dalla tecnologia per seguitare a restare attivi, pur con adattamenti che comunque comportano un costo evidente di rendimento. Così, ad es., le riunioni di componenti di organi collegiali via internet hanno potuto (e possono) ugualmente avere luogo, mentre sarebbe stata un'autentica catastrofe ove non si fosse sfruttata questa opportunità. Certo, si è animatamente discusso circa la possibilità di riunioni e voti telematici delle assemblee parlamentari o dello svolgimento di udienze processuali senza la compresenza fisica nello stesso luogo dei protagonisti dei giudizi; ed è chiaro che, ove il rimedio informatico non fosse giudicato adeguato o, addirittura, controproducente, già solo per ciò uno dei pilastri portanti (con riguardo al primo esempio) della democrazia parlamentare e (quanto al secondo esempio) dello Stato di diritto dovrebbe considerarsi minato sin dalle sue fondamenta.

Nel complesso, senza ora indugiare in una osservazione analitica ed approfondita delle possibili dinamiche istituzionali e soppesando benefici e costi legati alla diffusione dei mezzi informatici in seno all'organizzazione, i primi parrebbero essere di maggior peso rispetto ai secondi, perlomeno appunto laddove non ricorrano soffocanti emergenze. Basti solo pensare ai vantaggi che ne ha avuto la pubblica amministrazione nel momento in cui si è dotata ormai da tempo degli strumenti suddetti per lo svolgimento dei compiti che le sono demandati.

La questione, invece, si fa spinosa e – come si vedrà – per taluni aspetti persino inquietante con riguardo al versante dei diritti fondamentali, dove poi è il cuore pulsante della Costituzione e dello Stato che su di essa si regge, nell'accezione d'ispirazione liberale.

* *Contributo scientifico sottoposto a referaggio.*

Il quadro appare, per vero, internamente assai articolato e composito. Per un verso, infatti, i diritti hanno avuto (ed hanno) non poco guadagno dallo sviluppo scientifico e tecnologico che ha messo a disposizione dell'uomo risorse ancora fino a poco tempo addietro inimmaginabili (basti solo pensare all'allungamento della durata della vita, alle opportunità offerte a persone sterili o infertili di avere figli, alla celerità nello svolgimento delle attività di lavoro, e via dicendo). Per un altro verso, la massa imponente di comunicazioni ed informazioni che viene in misura costantemente crescente a formarsi, giovandosi soprattutto degli strumenti della tecnica può esser causa di effetti gravemente nocivi d'incalcolabile portata (basti solo pensare alle *fake news* o, sul versante istituzionale, all'affermazione di una pseudodemocrazia diretta che, in realtà, come si è da molti rilevato, dà voce ed alimento alla oclocrazia).

Sta di fatto che, man mano che l'organizzazione sociale si struttura al proprio interno all'insegna di una informatizzazione sempre più capillare ed internamente composita, della quale ormai non può farsi in alcun modo a meno, sono proprio i diritti, in ispecie quelli di alcune persone, a risultare particolarmente esposti, senza che peraltro si sappia come fare per evitare che subiscano danni irreparabili, finendo con l'essere pregiudicati nella loro stessa essenza. Ed è interessante notare che questo non vale solo per il tempo dell'emergenza ma si ha a regime, *sempre*.

La diffusione del virus ha obbligato – come si sa – a forti compressioni dei diritti costituzionali e ad un grave ristagno delle attività produttive i cui possibili esiti, specie nel lungo periodo, sono ancora tutti da esplorare, pur essendo certo che graveranno pesantemente su più d'una generazione. È pur vero, però, che, senza le risorse apprestate dalla tecnologia, la compressione sarebbe stata ancora maggiore, fino a portarsi, specie con riguardo ad alcuni diritti ed attività, al loro totale sacrificio. Basti solo considerare il telelavoro o la telemedicina, le attività didattiche e scientifiche proseguite *on line* o il funzionamento di interi apparati dello Stato (a partire da quelli preposti alla direzione politica e dagli altri cui sono demandati compiti di garanzia, in un ordinamento democratico non passibili di alcuna interruzione) che hanno potuto giovare degli strumenti offerti dalla tecnologia senza essere costretti ad una stasi disastrosa. La stessa misura dell'isolamento e della limitazione nella circolazione, particolarmente gravosa per tutti ma specialmente per alcune categorie di persone che più di altre ne risentono, è stata temperata nella sua portata grazie a strumenti che danno modo ugualmente alle persone di vedersi e comunicare tra di loro come se fossero fisicamente presenti nello stesso luogo.

È probabile che, quando lo tsunami che ci ha travolto sarà ormai definitivamente alle nostre spalle, ugualmente tutto non tornerà come prima ed alcuni diritti ed attività produttive – per ciò che qui maggiormente interessa – seguiranno ad avvalersi degli strumenti in parola, pur se in forme diverse da quelle riscontratesi nel tempo dell'emergenza.

Di tutto ciò, ad ogni buon conto, nulla possiamo ora dire, rimanendo sconosciuti e comunque insicuri gli scenari che potrebbero delinearsi. Un punto mi sembra tuttavia in modo sufficientemente fermo fissato; ed è che, man mano che lo sviluppo scientifico e tecnologico si porterà sempre più in avanti, pervadendo e segnando praticamente ogni ambito della vita sociale e delle istituzioni, ciascun individuo dovrà dotarsi di un patrimonio sia pure minimo di conoscenze di ordine tecnico senza le quali rimarrà totalmente isolato ed escluso da una parte consistente delle dinamiche sociali, mentre, per altro verso, il diverso grado di conoscenze tecnologiche posseduto dai componenti il corpo sociale si porrà, già solo per ciò, quale fattore di discriminazioni di varia natura ed intensità. Ciò che però importa è che l'isolamento in parola, seppur coatto e per alcuni per vero non visto come del tutto negativo, non è (e non sarà) tollerato. Già oggi – come si sa – l'appartenenza ad alcune istituzioni sociali non consente il riconoscimento del diritto alla ignoranza informatica. Per restare all'ambiente di lavoro a me più familiare e volendo richiamare un'esperienza che ho personalmente vissuto, ricordo bene quanto ho dovuto faticare prima di apprendere come si verbalizzano gli esami di profitto agli studenti universitari nel passaggio dal registro cartaceo a quello digitale. E, sempre per restare in quest'ambito, oggi nessuno studioso potrebbe fare ricerca se non in grado di navigare su internet, consultare riviste *on line*, e via dicendo. Praticamente, l'accesso a tutti i pubblici uffici può poi aver luogo attraverso il mezzo informatico, come pure – è noto – a banche, centri commerciali, ecc.

Insomma (e per chiudere con questi succinti riferimenti ad un'esperienza che, peraltro, è sotto gli occhi di tutti), chi non è tecnologicamente attrezzato si smarrisce e non partecipa delle dinamiche sociali, in alcune delle loro più salienti espressioni: è una sorta di ombra invisibile, un fantasma privo di corpo, non è più un *civis*, come lo si intendeva già nell'antichità, quale soggetto titolare di diritti e gravato di doveri nei confronti degli altri suoi simili e dell'intera collettività di appartenenza.

Riguardata questa vicenda dallo specifico angolo visuale del diritto costituzionale, dal quale soltanto qui vuol essere osservata, l'ignoranza informatica si traduce in un *distanziamento tecnologico* che a sua volta produce un effetto – mi viene da dire – di *distanziamento costituzionale* tra chi ne è afflitto e chi invece ne è immune, allargandosi pertanto in modo irrimediabile la forbice tra coloro che possono far valere i loro diritti ed esercitare i doveri sugli stessi gravanti e coloro che sono a ciò impossibilitati, con palese violazione, in primo luogo, degli artt. 2 e 3, specie nella sua declinazione sostanziale, e, quindi, dei disposti che in seno alla stessa Carta ne danno specificazione-attuazione. È vero – come ha, opportunamente, rilevato, ancora da ultimo, una sensibile dottrina (G. DE MINICO, in occasione dell'incontro di studio via *web*, dalla stessa organizzato con M. Villone, su *Stato di diritto emergenza e tecnologia*, svoltosi il 4 e 5 maggio 2020) – che la tecnologia, specie nel post-emergenza, può (e deve) volgersi in funzione servente del principio di eguaglianza sostanziale, ma non è meno vero che – come qui si tenta di mostrare – essa può giocare nel senso di far sì che si allunghi sempre di più la distanza tra coloro sono in grado di trarne beneficio e coloro che invece non dispongono delle capacità allo scopo richieste.

Il distanziamento sociale determinato dalle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria è, per fortuna, reversibile, e possiamo nutrire la ragionevole speranza che, sia pure con molta gradualità, sarà quindi superato. Il distanziamento costituzionale, di contro, è un effetto senza ritorno per intere fasce della popolazione (come gli anziani che non hanno avuto un'educazione tecnologicamente orientata), oltre che per soggetti che, per ragioni varie, non sono in grado di aver accesso agli strumenti informatici e che, perciò, per quest'aspetto sono da considerare – come dire? – “diversamente abili”, sviliti in una condizione di “autismo” tecnologicamente determinato dal quale non possono guarire. Ed è chiaro che il problema non si risolve offrendo l'accesso ad internet a tutti, facendone – secondo una proposta pure ad oggi discussa – oggetto di un vero e proprio diritto sociale (così, ancora G. DE MINICO ed altri) messo a disposizione di tutti (in primo luogo, dei meno abbienti), anche in funzione servente di altri diritti, a partire da quello all'eguaglianza sostanziale. Non è infatti in discussione l'astratto godimento delle risorse apprestate dalla tecnologia, o meglio non è solo ciò ma il *prius* culturale che dà modo di mettere in atto le risorse stesse una volta che siano concretamente spendibili per venire incontro ai più diffusi ed avvertiti bisogni. E, invero, mentre l'ordinamento giuridico sa essere, alla bisogna, pietoso verso alcune persone (penso, appunto, ai provvedimenti di clemenza di cui è parola nella Carta), la scienza è invece impietosa con chi non ne possiede una pur minima conoscenza: nel momento in cui l'organizzazione sociale è, in modo diffuso, permeata dei suoi prodotti, il divario tra la Costituzione formale e una Costituzione materiale *wissenschaftlich-orientierte* risulta incolmabile ed appare anzi, con un'accelerazione impressionante, sempre più vistoso.

I riflessi di questo stato di cose, qui molto sommariamente rappresentato, sono plurimi, di particolare rilievo, specie in taluni ambiti della vita sociale. Così, ad es., è evidente che la centralità di posto detenuta dalla tecnologia obbligherà a fare di quest'ultima oggetto di educazione culturale sin dai primissimi anni dell'apprendimento scolastico, al pari di come si fa con lo studio della lingua materna o con altre discipline, quale la matematica. Lo spazio assorbito dall'insegnamento delle nozioni basilari di ordine scientifico e tecnologico finirà a discapito di quello dapprima occupato da studi di natura diversa. È palese, insomma, il rischio di una forte contrazione dell'area dapprima riservata alle discipline umano-sociali, con effetti negativi alla cui messa in chiaro non occorre qui far luogo a motivo della loro notorietà.

Occorre allora chiedersi se i guasti che potrebbero aversi nello scenario appena descritto, la cui entità non siamo ad oggi in grado di stabilire se non con molta approssimazione, possano essere nella loro portata almeno in parte circoscritti, se non pure – come si è accennato – in tutto riparati.

La risposta a questo cruciale ed inquietante quesito richiede una preliminare notazione di ordine teorico a riguardo del rapporto tra politica, scienza e Costituzione.

È ormai acclarato che ciascuno dei termini della relazione si offre agli altri, allo stesso tempo in cui da essi si alimenta incessantemente, attingendo elementi necessari al proprio rinnovamento interno. Nessuno, insomma, può fare a meno degli altri; e possono addursi molte testimonianze a sicura conferma di quest'assunto.

Naturalmente, il condizionamento può anche essere di segno negativo; basti solo pensare ai perniciosi effetti prodotti da una politica miope e non lungimirante, che non abbia investito le risorse adeguate a sostegno della scienza, di cui proprio nella sofferta congiuntura in atto sono apparse lampanti le conseguenze, tra le più vistose delle quali la drammatica carenza di posti-letto di terapia intensiva che speriamo essere ormai non più avvertita come nella fase crescente della diffusione del virus, una carenza che ha obbligato a scelte innaturali o, diciamo pure, mostruose tra le persone cui destinarli [su ciò, richiamo qui solo l'intervista a L. Ferrajoli, L. Eusebi, G. Trizzino ed a me su *Scelte tragiche e Covid-19*, curata da R.G. Conti, per *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 24 marzo 2020, e, nella stessa *Rivista* l'intervista su *Tragic choices, 43 anni dopo. Philip Bobbitt riflette sulla pandemia*, nonché, ora, l'intervento di C. Casonato all'incontro su *Stato di diritto emergenza e tecnologia*, cit.].

Per altro verso, i decisori politici hanno con insistenza messo in chiaro il ruolo giocato dagli scienziati e dagli esperti in ordine alla definizione delle misure volte a far fronte all'emergenza, a conferma appunto del fatto che sulle questioni scientificamente sensibili non può comunque farsi a meno delle indicazioni che vengono dai tecnici, per quanto poi l'ultima parola spetti (e non possa che spettare) ai primi che ne portano la responsabilità (diffusa, oltre che istituzionale).

Dal suo canto, la stessa Costituzione è fatta oggetto, specie in alcuni suoi disposti ed in relazione a vicende scientificamente riguardate, di riletture che portano esse pure il segno marcato del condizionamento della scienza. Se ne ha riprova, ad es., in relazione alle esperienze d'inizio e finevita, in occasione del cui verificarsi lo scioglimento di alcuni nodi assai stretti si è potuto avere proprio facendo capo agli esiti delle acquisizioni della scienza, mentre altri sono rimasti legati a motivo delle incertezze e divisioni ad oggi presenti in seno a quest'ultima.

Talvolta, è parso che la Costituzione attingesse parassitariamente agli esiti suddetti e che, dunque, dovesse restare priva del soccorso che questi avrebbero potuto offrire proprio a causa della loro inconsistenza. Ad es., in [Corte cost. n. 84 del 2016](#), con riguardo alla spinosa questione della destinazione degli embrioni crioconservati alla ricerca scientifica, il giudice delle leggi ha rilevato che, nulla di sicuro potendosi ad oggi stabilire circa il tempo della integra conservazione degli embrioni stessi, in attesa che la scienza faccia al proprio interno chiarezza, la Costituzione è obbligata a restare muta e che, pertanto, lo stesso giudice non era messo in condizioni di entrare nel merito della questione di costituzionalità sottopostagli, dichiarata per ciò inammissibile. Allo stesso tempo, tuttavia, si è precisato che a decidere – malgrado le divisioni esistenti nel mondo della scienza – avrebbe comunque potuto essere il legislatore, fermo restando il sempre possibile sindacato secondo ragionevolezza sui contenuti delle decisioni in parola.

Una pronunzia, questa, fatta oggetto di plurimi commenti di vario segno, da chi scrive qualificata come “pilatesca”, ma che, ad ogni buon conto, è assai indicativa del ruolo giocato dalla scienza quale fonte da cui incessantemente si alimenta la stessa Costituzione. Il punto è, però, che siffatta alimentazione non è (e non può mai essere) meramente parassitaria, per la elementare ragione che si dà un punto fermo dal quale tanto la scienza quanto la politica si tengono (e devono costantemente tenersi) nel loro incessante sviluppo, costituito dai principi fondamentali nei quali si riassume ed emblematicamente esprime il patrimonio dei valori parimenti fondamentali sui quali si regge la Repubblica, espressivi di un'etica pubblica indisponibile da parte di chiunque, scienziato od operatore istituzionale che sia.

Per ciò che specificamente riguarda la condizione dei soggetti tecnologicamente sprovveduti o disarmati, il valore che più di ogni altro viene in modo diretto evocato in campo per dare ad essi soccorso è (e non può che essere se non) quello della solidarietà di cui essi hanno particolare bisogno

per sopravvivere in una società tecnologicamente informata, un bisogno disperato, esattamente come quello di chi non sa nuotare e sta per affogare se non riceve un salvagente al quale aggrapparsi. Ed è interessante notare che, estendendosi le prestazioni di solidarietà anche ai diritti tradizionalmente qualificati come “civili”, verrà ancora più a scemare di significato la distinzione che usualmente si fa tra gli stessi e i diritti c.d. “sociali”, tutti comunque bisognosi di costante supporto da parte dei pubblici poteri, secondo peraltro l’indicazione che se ne ha all’art. 117, comma 2, lett. m) della Carta.

Occorre, insomma, che la società si organizzi (e – mi preme sottolineare – che lo faccia con la massima celerità ed accortezza), in modo tale da mettere in grado le persone “diversamente abili”, nel senso sopra precisato, di poter ugualmente far valere i propri diritti ed adempiere ai propri doveri, che non le lasci dunque sole con se stesse, in una condizione di sostanziale abbandono e di emarginazione.

Non saprei qui dire quali soluzioni di ordine tecnico possano al riguardo stabilirsi; sull’obiettivo, nondimeno, non possono aversi dubbi o tentennamenti circa la necessità di raggiungerlo, da esso dipendendo a conti fatti la sopravvivenza stessa dello Stato di diritto, per come abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo quale l’*humus* adeguato all’affermazione ed alla salvaguardia della persona, nell’accezione invalsa negli ordinamenti di tradizioni liberali.

Solo attingendo a tutte le risorse che la solidarietà è in grado di apprestare e piegandola al servizio della “coppia assiologica fondamentale” – come a me piace chiamarla – di libertà ed eguaglianza (specie sostanziale) è possibile dare appagamento al bisogno di agevolare lo sviluppo scientifico e tecnologico senza, al tempo stesso, correre il rischio di una crescente disumanizzazione della società, di un allargamento a dismisura della forbice che è causa di quel *distanziamento costituzionale*, di cui si diceva, che, a conti fatti, si traduce in *vulnus* non rimarginabile per la dignità della persona.

La tecnologia – si è rammentato – può, per la sua parte, farsi veicolo di solidarietà, concorrendo dunque all’appagamento di bisogni dell’uomo intensamente avvertiti ma può anche – come si è venuti dicendo – rivoltarsi contro i diritti della persona ed ostacolare l’adempimento dei doveri sulla stessa gravanti. È proprio qui che può (e deve) emergere il volto umano del diritto, nel suo disporsi a dar voce alle persone “diversamente abili”, nel senso sopra precisato, ed a recuperarle – perlomeno, fin dove possibile – al consorzio sociale, le cui dinamiche interne ormai non possono più fare a meno dell’utilizzo, intenso e diffuso, delle risorse apprestate dalla scienza e dalla tecnologia.